

3 Allegato: Avamprogetto di ordinanza

Ordinanza sulla formazione continua (OFCo)

del... [01.07.2015]

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 12 capoverso 3, 16 capoverso 2 e 20 della Legge del 20 giugno 2014⁴ sulla formazione continua (LFCo),

ordina:

Sezione 1: Aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua (art. 12 cpv. 3 LFCo)

Art. 1 Organizzazioni della formazione continua

¹ Le organizzazioni della formazione continua che possono essere sostenute dalla Confederazione con gli aiuti finanziari di cui all'articolo 12 LFCo devono soddisfare, oltre ai requisiti stabiliti all'articolo 12 capoverso 2 LFCo, le seguenti condizioni:

- a) occuparsi prevalentemente di questioni riguardanti la formazione continua;
- b) fornire prestazioni di livello sovraordinato a beneficio della formazione continua.

² Un'organizzazione della formazione continua è attiva a livello nazionale se è attiva in Svizzera tedesca, francese e italiana e se le attività che svolge esplicano effetti interregionali, segnatamente in più regioni linguistiche.

Art. 2 Prestazioni sostenute

¹ Possono essere sostenute con aiuti finanziari le seguenti prestazioni:

- a. informazioni al pubblico su temi della formazione continua, in particolare misure di sensibilizzazione all'apprendimento permanente;
- b. prestazioni di coordinamento volte a rafforzare il sistema della formazione continua, in particolare all'interno di reti;
- c. misure di interesse pubblico preponderante finalizzate a garantire e promuovere la qualità e a sviluppare la formazione continua.

² Il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) propone al Consiglio federale le priorità tematiche per il Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione per il periodo ERI.

Art. 3 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari coprono una parte dei costi delle prestazioni di cui all'articolo 2.

² L'entità degli aiuti finanziari dipende dall'interesse della Confederazione per la prestazione, dalle prestazioni proprie ragionevolmente pretendibili dal richiedente e dal credito stanziato.

³ Gli aiuti finanziari sono versati per la durata di un periodo ERI.

Art. 4 Domanda

¹ La domanda di aiuti finanziari deve almeno comprendere:

⁴ SR ...

- a. informazioni sul richiedente:
 1. comprova dell'adempimento dei criteri di cui all'articolo 12 capoverso 2 LFCo e dell'articolo 1 della presente ordinanza;
 2. rapporto annuale e conto annuale approvato;
- b. informazioni sulla prestazione per la quale è richiesto un aiuto finanziario:
 1. descrizione dettagliata della prestazione, basata su misure e obiettivi chiari, realistici e misurabili e indicazione del budget necessario;
 2. comprova della necessità.

² La documentazione relativa alla domanda deve essere presentata alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) entro il 30 aprile dell'ultimo anno di un periodo ERI. La richiesta concernere il periodo ERI successivo.

³ La SEFRI mette a disposizione i moduli da utilizzare per la presentazione della domanda.

⁴ Se la SEFRI constata che diverse domande concernono prestazioni identiche o analoghe, essa le rinvia ai richiedenti invitandoli a coordinare tali prestazioni.

Art. 5 Decisione, condizioni e modalità di pagamento

¹ La SEFRI decide in merito alla concessione di un aiuto finanziario, alle condizioni, alla sua durata ed entità e alle modalità di pagamento.

² Gli aiuti finanziari sono concessi in base a convenzioni sulle prestazioni.

Art. 6 Resoconto

¹ I beneficiari degli aiuti finanziari presentano alla SEFRI entro il 30 aprile di ogni anno un resoconto comprendente i seguenti documenti:

- a. rapporto annuale e conto annuale approvato;
- b. rapporto sul raggiungimento di obiettivi e tappe intermedie prestabilite;
- c. conteggio delle prestazioni.

² La SEFRI mette a disposizione i moduli da utilizzare per il resoconto.

Art. 7 Obbligo di comunicazione

¹ I beneficiari degli aiuti finanziari informano tempestivamente la SEFRI su ogni eventuale modifica sostanziale nonché sull'eventuale rischio di non raggiungere gli obiettivi prestabiliti.

² Le eventuali proposte su come raggiungere gli obiettivi prestabiliti in altro modo devono essere sottoposte alla SEFRI per approvazione.

Sezione 2: Aiuti finanziari per l'acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 16 cpv. 2 LFCo)

Art. 8 Obiettivi strategici

¹ Con il coinvolgimento delle organizzazioni del mondo del lavoro la SEFRI e i Cantoni stabiliscono gli obiettivi strategici concernenti l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti. La SEFRI provvede al coordinamento con gli altri servizi federali interessati.

² Gli obiettivi strategici vengono verificati ogni quattro anni.

Art. 9 Programmi cantonali

¹ Gli obiettivi strategici prestabiliti vengono attuati mediante programmi di singoli o più Cantoni.

² I programmi cantonali vengono elaborati da organismi designati dai Cantoni. Questi organismi sono anche responsabili del coordinamento con altri Cantoni e con la Confederazione.

³ I programmi cantonali per la promozione delle competenze di base degli adulti devono essere armonizzati con le misure adottate in virtù di altre leggi speciali e, in particolare, con i programmi cantonali di integrazione secondo l'articolo 55 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri.

⁴ Nell'ambito dei loro programmi, i Cantoni decidono in merito alla ripartizione dei contributi finanziari.

Art. 10 Accordi di programma

¹ I programmi cantonali costituiscono la base degli accordi di programma (art. 11 cpv. 1). Questi ultimi comprendono in particolare gli obiettivi strategici di programma, i contributi della Confederazione e gli indicatori per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

² Un accordo di programma dura quattro anni, salvo che per il coordinamento con altri programmi cantonali non sia più indicata una durata diversa.

Art. 11 Aiuti finanziari ai Cantoni

¹ La SEFRI concede gli aiuti finanziari, di regola, secondo gli accordi di programma di cui all'articolo 20a LSu⁶.

² Per motivi di efficienza, gli aiuti finanziari possono essere concessi anche in base a convenzioni sulle prestazioni o mediante decisioni formali.

Art. 12 Ripartizione dei contributi

¹ Il DEFR stabilisce insieme ai Cantoni la chiave di ripartizione dei contributi ai programmi cantonali.

² Può delegare questa competenza alla SEFRI.

Art. 13 Entità degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari della Confederazione corrispondono al massimo alle spese sostenute dai Cantoni per i programmi cantonali.

Art. 14 Resoconto e controllo

¹ Una volta all'anno i Cantoni presentano alla SEFRI un resoconto sull'impiego degli aiuti finanziari.

² Il resoconto informa sullo stato di raggiungimento degli obiettivi dei programmi cantonali in base agli indicatori prestabiliti o alle prestazioni fornite.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 15

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

⁵ RS 142.20

⁶ RS 616.1